RISOLUZIONE (UE) 2020/1960 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 14 maggio 2020

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per l'esercizio 2018

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2018,

— vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione ([1]),

— visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

— visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0068/2020),

A. considerando che, stando allo stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'«Autorità») ([2]), il bilancio definitivo di quest'ultima per l'esercizio 2018 ammontava a 79 183 814,25 EUR, il che rappresenta una lieve diminuzione dello 0,47 % rispetto al 2017; che la dotazione dell'Autorità proviene principalmente dal bilancio dell'Unione ([3]);

B. considerando che la Corte dei conti (la «Corte»), nella sua relazione sui conti annuali dell'Autorità per l'esercizio finanziario 2018 (la «relazione della Corte»), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità nonché alla legittimità e alla regolarità delle relative operazioni;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2018 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 100 %, con un leggero incremento dello 0,02 % rispetto all'esercizio 2017; rileva inoltre che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 91,31 %, il che corrisponde a una diminuzione dell'1 % rispetto al 2017;

Prestazioni

2. osserva che l'Autorità ha introdotto diversi indicatori chiave di prestazione per quanto concerne l'impatto e i risultati nel suo approccio globale di gestione basato sulle prestazioni per misurare il valore aggiunto delle sue attività; constata inoltre che l'Autorità utilizza altri indicatori chiave di prestazione per migliorare la sua gestione di bilancio;

3. riconosce che il 2018 è stato il secondo anno dell'approccio globale di gestione basato sulle prestazioni, della misurazione delle prestazioni dell'Autorità sulla base dei nuovi indicatori chiave di prestazione e dell'attuazione del piano strategico dell'Autorità per il 2020;

4. prende atto con soddisfazione dei buoni risultati raggiunti dall'Autorità per quanto riguarda il rispetto dei termini della produzione scientifica; osserva inoltre che nell'unico ambito in cui l'83,6 % dei risultati è stato raggiunto entro i termini previsti, al di sotto dell'obiettivo del 90 %, il ritardo era limitato a pochi ambiti nei quali si è registrato un carico di lavoro molto elevato;

5. osserva che, a seguito della sua valutazione esterna avviata nel 2017, l'Autorità ha adottato una serie di raccomandazioni nella sua riunione dell'ottobre 2018; osserva che gli ambiti di progresso cui si fa riferimento nella relazione di valutazione includono, in particolare, i nuovi meccanismi di dialogo dell'Autorità con le parti interessate, la sua cooperazione con le autorità degli Stati membri e il rafforzamento della sua indipendenza; rileva che gli ambiti suscettibili di miglioramento evidenziati nella valutazione riguardano l'approccio utilizzato dell'Autorità per definire le priorità in base alle quali assegnare le risorse, la visibilità economica del suo sistema di assunzione di esperti e la necessità di adeguare maggiormente i suoi materiali di comunicazione alle esigenze di pubblici diversi;

([1]) Testi approvati, P8_TA(2019)0023.
([2]) GU C 202 del 12.6.2018, pag. 1.
([3]) GU C 202 del 12.6.2018, pag. 3.

6. osserva con soddisfazione che l'Autorità condivide risorse e attività con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nell'ambito della valutazione del rischio, dei dati e della ricerca; sottolinea che l'Autorità ha aumentato la condivisione di risorse e attività con il Centro comune di ricerca, in particolare nell'ambito dei dati e delle mappe ambientali; incoraggia vivamente l'Autorità ad adoperarsi attivamente per approfondire e ampliare la cooperazione con tutte le agenzie dell'Unione;

7. incoraggia l'Autorità ad adoperarsi per digitalizzare i suoi servizi;

8. si compiace del contributo apportato dall'Autorità alla sicurezza della catena alimentare umana e animale dell'Unione e plaude al notevole impegno profuso nel fornire ai responsabili della gestione dei rischi dell'Unione pareri scientifici completi, indipendenti e aggiornati su questioni legate alla catena alimentare, comunicando chiaramente al pubblico i risultati e le informazioni su cui si basano, nonché collaborando con le parti interessate e i partner istituzionali al fine di promuovere la coerenza e la fiducia nel sistema di sicurezza alimentare dell'Unione;

9. sottolinea che nel 2018 l'Autorità ha dato risposta a 788 interrogazioni mediante pareri scientifici, relazioni tecniche e pubblicazioni di supporto;

10. ritiene che l'Autorità debba continuare a prestare particolare attenzione all'opinione pubblica e impegnarsi sul piano dell'apertura e della trasparenza; sottolinea, a questo proposito, che il regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) assegna all'Autorità compiti aggiuntivi in materia di valutazione della sicurezza e di comunicazioni pubbliche, compiti che comporteranno tutti costi aggiuntivi;

Politica del personale

11. rileva che, al 31 dicembre 2018, l'organico era completo al 97,49 %, con la nomina di 5 funzionari e 306 agenti temporanei sui 319 autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (a fronte di 323 posti autorizzati nel 2017); osserva inoltre che nel 2018 lavoravano per l'Autorità 122 agenti contrattuali e 14 esperti nazionali distaccati;

12. osserva con preoccupazione che l'Autorità, in quanto agenzia di regolamentazione dell'Unione responsabile della valutazione del rischio di prodotti regolamentati, non riceve risorse sufficienti per adempire efficacemente alle sue responsabilità; insiste affinché all'Autorità siano assegnate risorse sufficienti per svolgere i suoi compiti;

13. osserva che la Corte ha individuato tra le agenzie una tendenza comune a ricorrere a personale esterno per ruoli di consulenza informatica; chiede che la dipendenza dalle assunzioni esterne in questo importante e delicato settore venga per quanto possibile ridotta al fine di limitare i rischi potenziali;

14. constata che l'Autorità ha adottato la decisione modello della Commissione relativa alla politica in materia di protezione della dignità della persona e di prevenzione delle molestie; osserva inoltre che l'Autorità ha organizzato corsi di formazione obbligatori per il personale e i dirigenti, ha messo a disposizione un servizio di assistenza confidenziale e ha organizzato la pubblicazione sul suo intranet di una relazione sulle molestie, con statistiche e procedure formali per il periodo 2014-2018; chiede all'Autorità di riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate dopo l'indagine sui casi di molestie;

15. riconosce che l'equilibrio di genere tra gli alti dirigenti dell'Autorità è soddisfacente, dal momento che due alti dirigenti su cinque sono uomini e tre sono donne; esprime tuttavia preoccupazione per lo squilibrio geografico, dato che nessuno degli alti dirigenti è cittadino di uno degli Stati che hanno aderito all'Unione nel 2004; chiede all'Autorità di adottare misure volte a garantire un migliore equilibrio geografico tra i suoi alti dirigenti;

16. si rammarica che, per quanto riguarda il periodo di incompatibilità di due anni, la politica di indipendenza del 2017 preveda l'obbligo di controllare gli interessi degli esperti solo in relazione al mandato del gruppo scientifico al quale l'esperto presenta la sua candidatura; chiede che la politica sia aggiornata senza indugio al fine di garantire che gli interessi degli esperti siano considerati nel contesto del mandato generale dell'Autorità, come più volte richiesto dal Parlamento;

([4]) Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità della valutazione dei rischi nella catena alimentare e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1).

17. si rammarica che il finanziamento della ricerca da parte delle imprese che rientrano nell'ambito del mandato dell'Autorità non sia considerato rilevante per il periodo di incompatibilità, sempre che gli importi in questione non superino il 25 % del bilancio totale per la ricerca gestito dall'esperto e/o dal suo gruppo di ricerca, e che la soglia sia applicata alle singole fonti invece che a tutte le fonti private combinate; chiede che la soglia di finanziamento sia soppressa dalla politica di indipendenza dell'Autorità, conformemente alle ripetute richieste del Parlamento in materia;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

18. osserva con preoccupazione che l'Autorità è stata interessata da problemi di conflitti di interesse e che le indagini condotte hanno mostrato che la proporzione di esperti con conflitti di interesse finanziari è passata dal 59 % nel 2013 al 49 % nel 2017; rileva che la Corte ha identificato la necessità di rafforzare l'indipendenza del contabile, ma non si pronuncia sull'indipendenza degli esperti; invita l'Autorità ad adottare un periodo di incompatibilità rigoroso per quanto riguarda i conflitti di interesse finanziari nonché orientamenti strategici chiari sul ricorso agli esperti in modo da proteggere i pareri scientifici dell'Autorità da indebite influenze;

19. si rammarica del fatto che gli esperti esterni, come gli esperti che partecipano alle audizioni o i membri del forum consultivo, dei punti di contatto o delle reti scientifiche, non sono soggetti a un controllo dei conflitti di interesse e che qualsiasi potenziale conflitto di interesse in tale ambito può passare inosservato;

20. ricorda le raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione, in particolare il suo invito all'Autorità a migliorare la sua comunicazione dei rischi, ad aggiornare i suoi documenti di orientamento in linea con gli sviluppi più recenti in tutti i settori interessati, a migliorare la facilità di consultazione delle informazioni fornite sul suo sito web e favorire l'estrazione di dati, a pubblicare i suoi pareri in riviste specializzate e a incoraggiare un maggior numero di esperti nazionali indipendenti e di altri scienziati a partecipare si suoi lavori, nonché a escludere la partecipazione di esperti che presentano conflitti di interesse da tutte le fasi del processo di valutazione inter pares; apprende dalla sua risposta che l'Autorità ha accolto diverse raccomandazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) rivisto, in particolare per quanto riguarda una maggiore trasparenza e una maggiore accessibilità delle comunicazioni dei rischi;

21. ricorda che il regolamento (CE) n. 178/2002 rivisto imporrà all'Autorità di rendere disponibili per il download, la stampa e la consultazione in formato elettronico i dati normativi presentati dai richiedenti; ritiene che ciò permetterà all'Autorità di beneficiare di una più ampia valutazione inter pares da parte della comunità scientifica; ricorda che tale requisito di trasparenza è indispensabile per la ricerca patrocinata dall'industria, ma non può essere utilizzato come argomento per rifiutare l'utilizzo da parte di accademici di dati mantenuti riservati per motivi legittimi, come le cartelle cliniche personali dei pazienti;

Controlli interni

22. si compiace che nel 2018 sia stato effettuato un controllo dell'adeguatezza con l'obiettivo di valutare il modo di rivedere la strategia antifrode dell'Autorità nel 2019 e durante l'anno di riferimento, e che l'Autorità non abbia dovuto trasmettere all'OLAF o dare seguito a sospetti di casi di frode;

23. osserva che, secondo la relazione della Corte, il servizio di audit interno ha pubblicato una relazione di audit intitolata «Human Resources Management & Ethics in EFSA» (Gestione delle risorse umane ed etica presso l'EFSA) e che l'Autorità sta preparando un piano d'azione corrispondente per intervenire su alcuni ambiti in cui è possibile introdurre miglioramenti; invita l'Autorità a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure applicate;

24. invita l'Autorità a concentrarsi sulla diffusione dei risultati delle sue attività di ricerca al grande pubblico e a raggiungere il pubblico attraverso i social media e altri mezzi di comunicazione;

25. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 14 maggio 2020 ([6]) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

([5]) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

([6]) Testi approvati, P9_TA(2020)0121.